



Registro generale n. 383
del 12/05/2022

DETERMINAZIONE
SETTORE VIABILITÀ - TRASPORTI

Oggetto: Accordo quadro biennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e pertinenze Provinciali – Lotto Area Nord 2 - CUP J67H20002060003 CIG: 90037723B4 - Autorizzazione subappalto Impresa FT Service Srl

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1101 del 09.12.2021 sono stati approvati, gli atti progettuali relativi all'“*Accordo quadro biennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e pertinenze Provinciali – Lotto Area Nord 2*” per l'importo complessivo da quadro economico pari a €. 420.000,00 di cui €. 321.700,00 per gli interventi posti a base d'asta, €. 17.009,68 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 81.290,32 per somme a disposizione, nonché indetta procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, della Legge 120/2020, sulla piattaforma E-procurement dell'Ente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 13.01.2022 è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori all'operatore Economico Edil M.A.S. Srl C.F.00760250589 P.Iva 00928791003, sita in Largo Virgilio Brocchi, 16 - Roma (RM), che ha offerto un ribasso del 34,884% sul prezzo posto a base di gara;
- l'affidamento è stato formalizzato sottoscrivendo il contratto sotto forma di Scrittura Privata in data 17.03.2022, per l'importo di €.338.709,68 di cui Euro 17.009,68 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA;
- con nota prot. 13970 del 11.04.2022, la suddetta Impresa, aggiudicataria dei lavori, ha chiesto di poter affidare in subappalto parte delle lavorazioni “*manutenzione ordinaria stradale*”, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'Impresa F.T. Service Srl con sede in Via Valle Capuana, snc – Priverno (LT) CF/P.IVA 02871410599, per un importo pari ad €. 79.270,75 di cui €. 3.963,54 per

oneri della sicurezza;

Vista la seguente documentazione amministrativa relativa all'impresa subappaltatrice "F.T. Service Srl", allegata alla richiesta di subappalto, verificata d'ufficio e risultata conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 7 del D. Lgs. n° 50/2006:

- a) Dichiarazione in cui si attesta che nei confronti della ditta appaltatrice non esistono rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- b) Certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- c) Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti del Legale Rappresentante;
- d) Visura Camerale;
- e) Contratto di subappalto tra l'impresa Edil Mas Srl e l'Impresa F.T. Service Srl, corredato dagli estremi identificativi del conto corrente bancario a cui è dedicato il lavoro di che trattasi ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010;
- f) Computo metrico delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- g) Certificazione dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato;
- h) Dichiarazione relativa al vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del Protocollo della legalità sottoscritto con la Prefettura di Latina nel 2012;
- i) Regolarità fiscale;
- j) Annotazioni sugli Operatori Economici - ANAC;
- k) N.O. antimafia.

Considerato che dalla stessa documentazione si è verificato il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui alla lettera b) co. 4 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamato:

- il co. 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che recita: *che l'Impresa aggiudicataria deve praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con eventuale ribasso non superiore al 20% (venti per cento) fatta eccezione per gli oneri relativi alla sicurezza, che dovranno essere individuabili nel contratto di cottimo;*
- il contratto di subappalto e il computo metrico allegato allo stesso dove si evincono le lavorazioni da eseguire con il relativo importo lordo complessivo del subappalto compreso degli oneri per la sicurezza;

Verificato che:

- la Ditta subappaltatrice non ha partecipato alla procedura di affidamento;
- sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n° 241/1990, del RUP, Direttore dei Lavori e del Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione;
- il provvedimento è connesso all'area di rischio generale "A2-Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione", Area di rischio specifica "As4-Viabilità" ed in

Il Dirigente
Ing. Paolo Rossi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina,

16 MAG. 2022

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo

particolare al processo "Selezione del Contraente (contratti di forniture, servizi e lavori)" e sono state applicate le misure di prevenzione previste dal PTPC vigente;

- l'affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo che così recita:

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;*
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;*
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.*

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il Parere 17/06/2020, n. 687, ha chiarito che "Il subappaltatore deve emettere fattura all'appaltatore, indicando la norma che eventualmente lo esenta dalla applicazione dell'IVA. Lo stesso appaltatore emetterà fattura nei confronti della stazione appaltante, consegnando anche la fattura ricevuta dal subappaltatore. L'appaltatore emetterà fattura nelle modalità ordinarie con indicazione dell'imponibile e dell'imposta per l'importo complessivo dei lavori eseguiti (compresi quelli realizzati dal subappaltatore). La stazione appaltante dovrà corrispondere a favore dell'appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi dei lavori eseguiti, detratto l'importo dovuto al subappaltatore, in ogni caso senza tener conto dell'imposta che, comunque, salderà direttamente all'Erario.";

Visti:

- l'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 216 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora vigenti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata al presente atto, consente di attestarne la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 267/00;

per quanto espresso in narrativa e qui riportato

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa Edil M.A.S. Srl C.F.00760250589 P.Iva 00928791003, sita in Largo Virgilio Brocchi, 16 - Roma (RM), appaltatrice dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto all'Impresa all'Impresa F.T. Service Srl con sede in Via Valle Capuana, snc - Priverno (LT) CF/P.IVA 02871410599, parte delle lavorazioni di "Manutenzione ordinaria stradale", per un importo di €. 79.270,75 di cui €. 3.963,54 per oneri della sicurezza;
- 2) di dare atto che, dell'operato del subappaltatore, risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi del combinato disposto dall'art. n. 1228 del Codice Civile e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- 3) di stabilire che il subappalto è autorizzato alle seguenti condizioni:
- 4) di stabilire che il subappalto è autorizzato alle seguenti condizioni:
- l'esecuzione dei lavori o delle opere affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - le prestazioni di cui al contratto di subappalto, sono indicate puntualmente per categorie economiche comprensive degli oneri della sicurezza;
 - l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto e dovrà acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti, così come previsto dall'art. 106, comma 2 del DLgs n° 50/2016 e smi;
 - l'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla norma sul lavoro e sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
 - l'appaltatore e suo tramite l'impresa subappaltatrice, trasmette prima dell'inizio dei lavori tutta la documentazione di cui all'allegato XVII ed in particolare:
 - documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e degli attestati inerenti la formazione della suddetta figura prevista dal D.Lgs. n. 81/2008;
 - elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008;
 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - dichiarazione sull'organico medio annuo, sul contratto collettivo applicato, sulle denunce dei lavoratori fatti a Inps, Inail e Casse Edili;
 - l'appaltatore e suo tramite l'impresa subappaltatrice, trasmette prima dell'inizio delle lavorazioni di cui al singolo ordine di servizio, il computo metrico con l'individuazione nel dettaglio delle lavorazioni eseguite dal sub-appaltatore in modo che sia individuabili quantità e dettaglio dei luoghi (tratti stradali) nonché, a fine lavorazione, il computo consuntivo;
- 5) che l'Impresa aggiudicataria deve praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con eventuale ribasso non superiore al 20% (venti per cento) fatta eccezione per gli oneri relativi alla sicurezza, che dovranno essere individuabili nel contratto di cottimo;
- 6) che questa Stazione appaltante applica quanto disposto dall'art. 105 comma 13 in termini di pagamento diretto di subappaltatori e cottimisti, tenendo conto di quanto chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il Parere 17/06/2020, n. 687, e cioè che *"Il subappaltatore deve emettere fattura all'appaltatore, indicando la norma che eventualmente lo esenta dalla applicazione dell'IVA. Lo stesso appaltatore emetterà fattura nei confronti della stazione appaltante, consegnando anche la fattura ricevuta dal subappaltatore. L'appaltatore emetterà fattura nelle modalità ordinarie con indicazione dell'imponibile e dell'imposta per l'importo complessivo dei lavori eseguiti (compresi quelli realizzati dal subappaltatore). La stazione appaltante dovrà corrispondere a favore dell'appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi dei lavori eseguiti, detratto l'importo dovuto al subappaltatore, in ogni caso senza tener conto dell'imposta che, comunque, salderà direttamente all'Erario."*
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 9) di dare atto che l'operatore economico oggetto del presente affidamento è obbligato, **pena la revoca del presente provvedimento**, al rispetto delle regole di legalità e/o integrità:
 - del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Latina (visibile al link <https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12640>) e di essere a conoscenza che situazioni anche potenziali di illegalità a vario titolo comporterebbero l'esclusione dalla selezione pubblica e/o dall'aggiudicazione;
 - del *"Protocollo in materia di sicurezza sul lavoro in Provincia di Latina"* inerente alla sicurezza sul posto di lavoro ed il contrasto ai tentativi di infiltrazioni malavitose, sottoscritto dalla Provincia di Latina in data 26/04/2012;
- 10) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio provinciale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 11) di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali e di Supporto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

L'istruttore
Maria Pia Lungo

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Andrea Collinivitti